



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

SENTENZA	
N.	5214/18
ANNO 2018	
RUOLO GENERALE	
N.	21411/18
REPERTORIO	
DEPOSITATA IL	
12-5-18	

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Milano, \_\_\_\_\_  
all'udienza del giorno 08/06/2018 ha pronunciato e pubblicato,  
dando pubblica lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 21411/18 di Ruolo Generale

PROMOSSA DA

\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

proprio.

Ricorrente

## CONTRO

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco in carica,  
presso la Casa Comunale di Milano, via Friuli n° 30

Resistente contumace

OGGETTO: opposizione a sanzioni amministrative.

CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: Annullare i verbali di contestazione n° 02845994/2017/1/1/1, n° 00103719/2018/1/1/1 e n° 00149340/2018/1/1/1, elevati nei confronti del ricorrente dalla Polizia Locale del Comune di Milano per l'infrazione di cui all'art. 142 c. 8 c.d.s.

### MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto inoltrato a mezzo posta il giorno 22/03/2018, il ricorrente proponeva opposizione avverso i verbali indicati, elevati nei suoi confronti dalla Polizia Locale di Milano per l'infrazione di cui all'art. 142 c. 8 c.d.s., asseritamente commesse a Milano, via V. le Fulvio Testi rispettivamente nei giorni 29 Dicembre 2017, 10 e 17 Gennaio 2018.

Il ricorrente in primo luogo eccepiva la mancanza di omologazione e di taratura dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento automatico delle violazioni.

Eccepiva inoltre l'irregolarità della segnaletica in loco, sostenendo che l'apparecchio utilizzato per l'accertamento automatico delle infrazioni non fosse sufficientemente visibile e che non fosse visibile neppure la segnaletica di preavviso. Sosteneva inoltre che le ordinanze prefettizie che avevano identificato il tratto stradale in questione come particolarmente pericoloso, e quindi tale da giustificare l'installazione di un autovelox, fossero ormai datate e non più rispondenti alla reale situazione dei luoghi.



Sosteneva infine che gli accertamenti fossero illegittimi in quanto per vizi formali dei verbali.

Il Comune resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

All'udienza del giorno 08/06/2018, discussa la causa e precisate le conclusioni, l'opposizione veniva decisa come da dispositivo, letto nel corso della medesima udienza.

Tanto in fatto.

**Nel merito ricorso è fondato e deve essere di conseguenza accolto.**

**Infatti il ricorrente ha mosso precise contestazioni di fatto e di diritto che necessitavano di puntuale replica da parte dell'amministrazione resistente.**

Detto questo si osserva come il Comune di Milano non si sia costituito ed abbia **omesso di suffragare il proprio operato, non curandosi di dimostrare la correttezza del procedimento sanzionatorio seguito**, nonchè di contestare le allegazioni della ricorrente, sebbene nei procedimenti come quello in oggetto, l'Amministrazione resistente debba essere considerata quale attrice sostanziale, con tutti gli oneri probatori che tale posizione comporta.

Poiché il presente giudizio, come sopra evidenziato, è diretto a valutare la correttezza e la fondatezza del procedimento sanzionatorio posto in essere dall'Amministrazione resistente, è evidente come la stessa, con il suo comportamento processuale, sia incorsa in una insufficienza probatoria che non può che comportare l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto opposto, giusto quanto disposto dall'art.7 n° 10 D.Lgs.vo 150/2011.

**La soccombenza del Comune di Milano giustifica la sua condanna** alla restituzione del costo del contributo unificato, pari ad e 43,00.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede: **accoglie** il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ avverso i verbali di \_\_\_\_\_



contestazione n° 02845994/2017/1/1/1,  
n° 00103719/2018/1/1/1 e n° 00149340/2018/1/1/1, elevati  
nei suoi confronti dalla Polizia Locale del Comune di Milano e  
per l'effetto annulla gli atti opposti.

**Condanna il Comune di Milano alla rifusione del costo del  
contributo unificato, pari ad € 43,00.**

Milano 12 Giugno 2018.

Il Giudice di pace

Avv. Silvana Savoldelli

